



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto MiBACT-SR-FVG Rep. n. 5 del 21 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'art. 47 del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTO il Decreto del Segretariato Generale Rep. n. 825 del 16 settembre 2022, con il quale il Segretario Generale conferiva al dott. Andrea Pessina l'incarico di Direttore del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia, di seguito 'SR-FVG';

VISTO il Decreto MIC-SR-FVG Rep. n. 193 del 17/10/2022, con il quale è stata modificata e aggiornata la composizione della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, istituita con il sopra citato Decreto MiBACT-SR-FVG Rep. n. 5 del 21 febbraio 2020;

VISTO il Decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia MIC-SR-FVG Rep. n. 214 del 24/11/2022, con il quale il complesso denominato **Ex Distretto sanitario**, sito a Udine (UD), in via Alessandro Manzoni nn. 1, 3, 5 è stato sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004;

VISTA la nota prot. n. 7557 del 18/01/2023, ricevuta in pari data e assunta agli atti d'Ufficio con prot. n. 280 del 18/01/2023 dal SR-FVG, con la quale l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede in via Pozzuolo n. 330 – 33100 Udine (UD), ha richiesto l'autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. 42/2004, per il complesso denominato **Ex Distretto sanitario**, sito a Udine (UD), in via Alessandro Manzoni nn. 1, 3, 5, catastalmente distinto al Foglio 40, pp.cc.nn. 102 C.F., 103 C.F.; 1046, subb. 1, 2 parte, 4 C.F. del Comune di Udine;

VISTA la nota prot. 358 del 24/01/2023, con la quale il SR-FVG ha invitato la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia -di seguito 'SABAP-FVG'- a esprimere il prescritto parere in ordine all'opportunità di rilasciare la richiesta autorizzazione all'alienazione, come previsto dall'art. 55, comma 3 del citato D.Lgs. 42/2004;

VISTA la nota prot. n. 2595 del 10/02/2023, assunta agli atti con prot. n. 635 del 10/02/2023 dal SR-FVG, con cui la SABAP-FVG esprimeva parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il verbale – il cui originale è conservato agli atti d'Ufficio – di quanto disposto, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia nella seduta di data 22 febbraio 2023, che deliberava di concedere la richiesta autorizzazione con le prescrizioni espresse dalla SABAP-FVG con la sopra menzionata nota prot. n. 2595 del 10/02/2023;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – Trieste – TEL. 040 419 4802

PEC: sr-fvg@pec.cultura.gov.it

PEO: sr-fvg@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto di competenza

AUTORIZZA

l'alienazione del complesso denominato **Ex Distretto sanitario**, sito a Udine (UD), in via Alessandro Manzoni nn. 1, 3, 5, come sopra descritto e identificato, con le seguenti prescrizioni:

- 1) il bene alienato non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004;
- 2) dovrà essere assicurata la conservazione del bene mediante idonei provvedimenti restaurativi e manutentivi. Non saranno consentite suddivisioni o frammentazioni degli spazi, interni ed esterni, che non rispettino, ovvero non recuperino adeguatamente, l'articolazione storica dell'edificio, e, segnatamente, i suoi caratteri distributivi più salienti. Eventuali pitture, decorazioni, iscrizioni parietali o rivestimenti antichi dovranno essere conservati e restaurati; ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con le presenti prescrizioni e il carattere storico e artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione;
- 3) dovrà essere garantita la fruizione pubblica del bene.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 56, comma 4-ter del D.Lgs. 42/2004, le prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione devono essere riportate nell'atto di alienazione.

Il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio provvederà, dell'art. 56, comma 4-ter del D.Lgs. 42/2004, a richiedere la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio pubblicità immobiliare competente per territorio delle prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione.

Avverso al presente provvedimento sono ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.-

Trieste, data del repertorio

Il Presidente della Commissione

dott. Andrea PESSINA

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – Trieste – TEL. 040 419 4802

PEC: sr-fvg@pec.cultura.gov.it

PEO: sr-fvg@cultura.gov.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	24/02/2023
Nome	MIC-SR-FVG REP. DECRETO N. 29 DEL 23_02_2023.PDF
Impronta	3F303863DAD701A875CE58AA5DC07D98DF6659C1ACAD3D3E24192863B4FC828B
Dimensione (Byte)	925,844

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GENASUFC-GEN-2023-28543-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	24/02/2023

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	sr-fvg@pec.cultura.gov.it
Data spedizione	23/02/2023 16:37:43

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	MIBACT
Codice Fiscale	
Codice Identificativo	WSREF-58185938792808
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G2
Organizzazione	Mibact
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	36 F7 62 88 BD AB 7F 23 58 E3 E3 19 55 D2 4B 42 24 16 3B 62 ED DD D2 B0 42 06 6F A9 B5 D2 82 16 75 5A 85 8D 67 1B CA 66 21 4D 29 FD E1 7D CB 38 65 19 CA D0 F4 92 4A 33 FC 02 3C 4A E0 6C 14 ED 1E 88 78 FB B3 74 90 99 8B 5E B2 44 A0 16 BB 50 3B D8 EE B5 CA AD B2 DB C3 00 CD 09 76 9D 7A B5 ED 9E 6A C7 7C 2C 7C D5 22 71 7E E0 79 28 64 AE DD 4E B3 7E C5 FE 12 00 3B 75 5B 4D 37 5D B3 8D E7 34 5F 75 38 0E 8D F3 F4 89 40 2D 43 82 45 AB 67 BF 87 E9 1A F5 F6 51 9A 76 5F 50 2A 74 E0 79 15 A6 49 CD 0D F7 38 DC C9 5D FC B2 E6 0D 2A 56 43 90 75 57 BF 2B 2D AD 57 F4 44 AB 14 0C 94 A0 AC 97 DE 60 D0 81 D7 4B B1 93 62 C6 8C 4E B7 73 B2 E0 11 5A 85 82 38 74 76 43 70 EF 11 EC 65 06 FF D1 58 6E 7A CD 16 36 19 C5 B7 01 A5 C8 29 0F 89 C0 2A 32 5E 54 5E 75 DD 09 C1 1A 51 E5 85 5C
Data e ora della Firma	23/02/2023 09:01:17 GMT
Validità del certificato	Dal 19/04/2020 19:40:20 GMT al 19/04/2023 19:40:20 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	ANDREA PESSINA
Codice Fiscale	TINIT-PSSNDR63C20D612Q
Codice Identificativo	21576420
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	DE 82 8E 88 2A C7 29 27 C1 DA C1 0A D0 D7 08 E4 0D 15 82 95 12 D6 CF A8 CE 51 B9 2D D5 47 45 B6 B3 C3 26 25 03 A7 08 CF 4D 6F 11 B9 88 77 D7 D0 41 04 EB 8F 01 E5 62 84 57 6F 9E 46 D7 17 0E BC D5 A3 85 E1 CE F5 89 9F 04 2D 65 CA 0B 4A 9E 0C 41 F4 AF 87 23 A8 A0 FE 56 8D 92 44 16 2E 56 C0 8D 5B AE 67 8A AC D3 48 28 6C EB C3 41 89 D8 D0 8E CF 34 B4 EF 80 95 46 77 25 B7 EF 05 E2 94 2F 44 FC 80 88 65 EE A8 51 CC 65 4D C3 87 CD 85 F1 E0 8A 65 92 C7 51 4D 27 35 74 2E 35 71 10 0C 75 95 84 50 F5 E9 1F AC 46 0C 9C 2B 3B D0 49 82 69 CB 22 37 29 61 45 F5 16 CE F2 BB 50 B5 8F 16 74 A5 B1 67 1B 3E 93 F9 EC 76 76 0C 86 41 05 D6 F1 92 EA 70 33 2D 31 66 6D 0C 82 0F B1 6A 55 96 B7 26 6D 0D 50 7A C0 27 1E DF D7 85 B1 A2 ED 14 22 3F C7 B5 8D 39 1C E1 B7 7E 85 4A 18 53 11 38 65
Data e ora della Firma	
Validità del certificato	Dal 16/07/2020 00:00:00 GMT al 16/07/2023 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	
(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (3) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used (4) Verifica CadES fallita: non conforme alle specifiche ETSI TS 101 733 V1.7.4: paragrafo 5.7.3.2. Campo issuerSerial in ESSCertIDv2 assente. Confronto con l'issuerAndSerialNumber in SignerIdentifier non effettuabile.	